

Procedura di approvazione dei piani (PAP)

Linee guida per la qualità formale del dossier PAP

Autore: 10 imprese ferroviarie / di trasporto pubblico svizzere (responsabile FFS)

Versione: 1.0

Data: 31.05.2024

Indice

1	Oggetto e scopo.....	5
2	Basi, informazioni sulla PAP	5
2.1	Fasi di progettazione SIA	5
2.2	Schema della PAP dal punto di vista dell'UFT	7
2.3	Schema gerarchico delle basi legali	8
2.4	Link a basi fondamentali	9
3	Tipi di procedure	13
3.1	Differenza tra procedura di diritto ferroviario e cantonale	13
3.2	Procedura di approvazione dei piani (PAP).....	13
3.2.1	Procedura ordinaria	13
3.2.2	Procedura semplificata.....	15
3.2.3	Nessuna PAP	15
3.3	Procedura cantonale.....	16
3.4	Schema per la definizione della procedura da applicare	16
3.5	Scelta della procedura in progetti specifici	17
3.5.1	Viadotti.....	17
3.5.2	Soppressione di passaggi a livello (PL).....	17
3.5.3	Competenze e svolgimento di progetti di costruzione di terzi ai sensi dell'articolo 18m Lferr (GI interno).....	17
4	Procedure delle autorità relative alla PAP	18
4.1	Panoramica della procedura; procedura ordinaria senza espropriazione	18
4.2	Panoramica della procedura; procedura semplificata senza espropriazione	19
4.3	Gestione della PAP	19
5	Garanzia di qualità (GQ) dei documenti PAP	20
6	Struttura del dossier / indice.....	21
7	Trasmissione elettronica del dossier PAP	21
8	Interoperabilità	22
8.1	Interoperabilità	22
8.2	STI «infrastruttura»	22
9	Sicurezza	23
9.1	Attestato di sicurezza per l'impianto ferroviario progettato	23
9.2	Gerarchia dei documenti rilevanti per la sicurezza	23
9.3	Rapporto sulla sicurezza	24
9.3.1	Contenuti fondamentali	24
9.3.2	Ambiti della sicurezza da tenere in considerazione	24
9.3.3	Analisi dei rischi: dal pericolo alla misura	24
9.4	Convenzione d'utilizzazione e base del progetto.....	25
9.5	Rapporti del perito.....	25
9.6	Piani e calcoli	26
10	Deroghe alle prescrizioni dell'Oferr e alle relative disposizioni d'esecuzione (DE-Oferr)	26
11	Acquisizione di fondi e diritti	27
12	Picchettamento del progetto di costruzione.....	27
12.1	Rappresentazione in pianta.....	28
12.2	Obbligo di picchettamento.....	28
12.3	Assicurazione delle prove	29

13	Ambiente.....	29
13.1	Progetti soggetti all'EIA	29
13.2	Progetti non soggetti all'EIA	29
14	Approvazione dei piani.....	31
14.1	Procedura da seguire dopo l'approvazione dei piani	31
14.2	Verifica del contenuto della decisione d'approvazione dei piani (in particolare delle condizioni).....	31
14.3	Inizio dei lavori solo dopo il passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani	31

Abbreviazioni

CFS. Commissione federale di stima
 DE. Disposizioni d'esecuzione
 EIA. Esame dell'impatto sull'ambiente
 GI. Gestore dell'infrastruttura
 GQ. Garanzia di qualità
 ITF. Imprese di trasporto ferroviario
 Lferr. Legge federale sulle ferrovie
 NR. Numero di riferimento
 OCl. Organismo di controllo indipendente
 OD. Organismo designato
 Oferr. Ordinanza sulle ferrovie
 ON. Organismo notificato
 OPAPIF. Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari
 OVR. Organismo di valutazione del rischio
 P. Perito
 PA. Legge federale sulla procedura amministrativa
 PAP. Procedura di approvazione dei piani
 PL. Passaggio a livello
 PM. Progetto di massima
 PTN. Prescrizioni tecniche nazionali
PTNN. Prescrizioni tecniche nazionali notificate
 RIA. Rapporto sull'impatto ambientale
 RS. Rapporto sulla sicurezza
 SIA. Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
STI. Specifiche tecniche di interoperabilità
 UFAM. Ufficio federale dell'ambiente
 UFT. Ufficio federale dei trasporti

Indice delle figure

Figura 1: fasi e fasi parziali SIA	5
Figura 2: esempio di processo per l'esecuzione del progetto	6
Figura 3: processo PAP, fonte UFT	7
Figura 4: schema gerarchico delle basi legali	8
Figura 5: schema per la definizione della procedura da applicare	16
Figura 6: svolgimento della procedura ordinaria senza espropriazione	18
Figura 7: svolgimento della procedura semplificata senza espropriazione	19
Figura 8: livello superiore della struttura prescritta per l'indice del dossier PAP	21
Figura 9: gerarchia dei documenti rilevanti per la sicurezza	23

1 Oggetto e scopo

Scopo delle presenti linee guida è facilitare l'approccio al tema della procedura di approvazione dei piani (PAP) e fornire una panoramica su leggi, ordinanze e direttive vigenti relative allo svolgimento della PAP, compresa la redazione del dossier PAP. Attraverso queste linee guida è possibile favorire la garanzia della qualità, definire pratiche uniformi e trasferire le conoscenze. Le questioni di tipo tecnico non sono trattate all'interno del presente documento. I contenuti tecnici del dossier dovranno essere elaborati/presentati dai singoli GI attraverso i canali specialistici.

Nelle presenti linee guida vengono trattati anche temi specialistici, come la definizione del tipo di procedura, la consegna del dossier PAP e l'approvazione dei piani. Inoltre vengono approfonditi l'accompagnamento del PAP e la gestione delle condizioni. Il documento fornisce quindi una panoramica dettagliata sui principali temi relativi alla PAP, ma non può essere considerato esaustivo.

2 Basi, informazioni sulla PAP

2.1 Fasi di progettazione SIA

Nella seguente tabella sono riportate le sei fasi di progettazione della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), che a loro volta si suddividono in 12 fasi parziali, e che vengono applicate nell'edilizia svizzera e quindi anche alla realizzazione di opere ferroviarie. Tra queste la redazione del progetto di massima e del progetto definitivo e l'esecuzione della procedura di autorizzazione rientrano nella fase 3 di progettazione (colore arancione). I contenuti tecnici del dossier PAP (informazioni sul progetto di costruzione) e i contenuti tecnici del progetto definitivo sono in gran parte uguali. Di conseguenza il dossier PAP fa parte anche della fase parziale 32.

Fasi	Fasi parziali
1 Pianificazione strategica	11 Formulazione delle esigenze, strategie
2 Studi preliminari	21 Studio di fattibilità
3 Progettazione	31 Progetto di massima
	32 Progetto definitivo, dossier PAP
	33 Procedura di autorizzazione
4 Appalto	41 Gara d'appalto, aggiudicazione
5 Realizzazione	51 Progetto esecutivo
	52 Esecuzione
	53 Messa in esercizio, conclusione
6 Gestione	61 Esercizio
	62 Sorveglianza, mantenimento
	63 Manutenzione

Figura 1: fasi e fasi parziali SIA

Il processo illustrato di seguito mostra l'ordine nel quale devono essere svolte le varie fasi secondo la SIA, compreso il dossier PAP. Dal grafico si evince inoltre che la progettazione (colore arancione) e l'appalto devono essere svolti in parte in parallelo alla procedura di autorizzazione e devono essere elaborati contemporaneamente. In questo modo, al momento del rilascio della licenza di costruzione, anche le aggiudicazioni saranno già state effettuate.



Figura 2: esempio di processo per l'esecuzione del progetto

2.2 Schema della PAP dal punto di vista dell'UFT

Schema della PAP dal punto di vista dell'Ufficio federale dei trasporti (link PAP, vedi cap. 2.4). Sulla pagina Internet dell'UFT vengono spiegati la PAP e lo schema per lo svolgimento e sono inseriti i link ad altre basi.




Figura 3: processo PAP, fonte UFT

2.3 Schema gerarchico delle basi legali




Figura 4: schema gerarchico delle basi legali

Nella gerarchia delle norme le leggi cantonali e comunali si situano a un livello inferiore rispetto alla legislazione federale e nella PAP devono essere tenute in considerazione soltanto nella misura in cui non limitano in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria (cfr. art. 18 cpv. 4 Lferr). Non è necessaria alcuna autorizzazione cantonale. Ad esempio, le distanze dal confine previste dalle norme comunali non devono essere rispettate se limitano in modo sproporzionato l'esercizio ferroviario (geometria dei binari impossibile, ecc.).

2.4 Link a basi fondamentali

I link riportati di seguito permettono di accedere alle pagine Internet dell'UFT e a leggi, ordinanze, disposizioni esecutive, direttive e tematiche rilevanti. Gli altri link permettono di accedere direttamente a passaggi specifici di questi documenti. Attraverso questi collegamenti è possibile quindi prendere le decisioni necessarie per la redazione del dossier PAP in modo efficiente e in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti.

L'ordine nel quale sono presentati i link segue la gerarchia delle norme.

Link a pagine del sito della Confederazione Svizzera e dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Leggi, ordinanze, disposizioni esecutive, direttive e tematiche

Temi generali; PAP, link allo schema della procedura dell'UFT

Link: [Procedura di approvazione dei piani \(admin.ch\)](#)

1 Stato - Popolo - Autorità

172.021 Legge federale sulla procedura amministrativa, E. Termini, articolo 20 e seguenti

Link: [172.021 LF sulla procedura amministrativa](#)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni

Link: [Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni](#)

711 Legge federale sull'espropriazione (LEspr)

Link: [711 - LF sull'espropriazione](#)

742 Ferrovie

Link: [742 Ferrovie](#)

742.101 Legge federale sulle ferrovie (Lferr)

Link: [742.101 - Legge federale sulle ferrovie \(Lferr\)](#)

742.101 Lferr, capitolo 4, sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Link: [742.101 - Lferr, PAP](#)

742.101 Lferr, PAP; capitolo 4, sezione 2, articolo 18i, Procedura semplificata

Link: [742.101 - Lferr, Procedura semplificata](#)

742.101 Lferr, PAP; capitolo 4, sezione 2, articolo 18m, Impianti accessori

Link: [742.101 - Lferr, Impianti accessori](#)

742.141.1 Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Link: [742.141.1 - Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie \(Ordinanza sulle ferrovie, Oferr\)](#)

742.142.1 Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF)

Link: [742.142.1 - Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari \(OPAPIF\)](#)

742.141.11 Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr)

Link: [742.141.11 - Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie \(DE-Oferr\)](#)

Piattaforma; Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr)

Link: [Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie \(DE-Oferr\)](#)

Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale

814.01 Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Link: [814.01 Legge federale sulla protezione dell'ambiente](#)

814.011 Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

Link: [814.011 - Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente \(OEIA\)](#)

9 Economia - Cooperazione tecnica

921.0 Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

Link: [921.0 - Legge federale sulle foreste \(Legge forestale, LFo\)](#)

Direttive

Link: [Direttive \(admin.ch\)](#)

Direttiva; Nachweisführung Sicherungsanlagen

Link: [Nachweisführung Sicherungsanlagen](#)

Direttiva; relativa all'articolo 3 dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF), Requisiti concernenti le domande d'approvazione dei piani (Dir. OPAPIF)

Link: [Articolo 3 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari](#)

Direttiva; Checklist ambiente per impianti ferroviari

Link: [Checklist ambiente per impianti ferroviari](#)

Direttiva; Progetti di costruzione non soggetti ad approvazione

Link: [Progetti di costruzione non soggetti ad approvazione](#)

Direttiva; Organismi di controllo indipendenti per il settore ferroviario

Link: [Organismi di controllo indipendenti per il settore ferroviario](#)

Altri link

Sito dell'UFT; Gestione elettronica delle pratiche

Link: [Domande elettroniche](#)

Interoperabilità; Specifiche tecniche d'interoperabilità (STI)

Link: [Specifiche tecniche d'interoperabilità \(STI\)](#)

Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)

Link: [Tema Esame dell'impatto sull'ambiente \(EIA\)](#)

Kommentiert [Ir1]: Disponibile solo in DE e FR

Altre basi giuridiche e prescrizioni

Link: [Altre basi giuridiche e prescrizioni](#)

Prescrizioni/spiegazioni relative al dossier PAP

Link: [Prescrizioni dell'UFT relative all'indice del dossier PAP](#)

Link: [Note esplicative sulla struttura del dossier](#)

Kommentiert [Ir2]: In questo caso, dal momento che il testo sorgente non riprendeva il titolo esatto del documento, anche in IT è stato seguito il testo sorgente e non il titolo del documento

3 Tipi di procedure

3.1 Differenza tra procedura di diritto ferroviario e cantonale

a) Procedura di diritto ferroviario, procedura di approvazione dei piani (PAP)

In base all'**articolo 18 Lferr** le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità competente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'UFT. Un impianto è da considerarsi destinato esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario nel caso in cui abbia una relazione stretta e necessaria con l'esercizio ferroviario dal punto di vista concreto e spaziale.

b) Procedura cantonale

Diversamente, ai sensi dell'**articolo 18m capoverso 1 Lferr**, l'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio dell'infrastruttura (esercizio ferroviario), ovvero i cosiddetti **impianti accessori** (p. es. edifici di terzi, progetti commerciali dell'impresa ferroviaria, edifici a utilizzazione mista) sono sottoposte al diritto cantonale.

In base all'articolo 18m Lferr per questi progetti è necessario il consenso del GI o dell'UFT (vedi cap. 3.3 per la procedura cantonale o comunale).

Impianti misti

Gli impianti misti, che si presentano come **un'unità unica dal punto di vista strutturale e funzionale**, costituiscono un **opera unica** e, a seconda che siano destinati prevalentemente all'esercizio ferroviario o ad altri **scopi**, devono essere autorizzati secondo la procedura di approvazione dei piani di diritto ferroviario o secondo la procedura cantonale determinante. Soltanto nella misura in cui vi sia una stretta dipendenza operativa e funzionale obbligatoria tra i vari elementi costruttivi, l'obbligo di coordinamento impone che venga svolta soltanto una procedura di autorizzazione. Oltre all'entità delle modifiche previste, sono soprattutto il motivo per cui è stato elaborato il progetto e il suo scopo a essere determinanti.

Nel caso non si sia in presenza di un'opera unica, i singoli elementi costruttivi devono ottenere l'autorizzazione attraverso procedure separate, anche nel caso in cui questo non permetta di sfruttare eventuali sinergie. All'occorrenza è possibile chiarire questi casi con l'UFT.

3.2 Procedura di approvazione dei piani (PAP)

3.2.1 Procedura ordinaria

La **procedura ordinaria** costituisce la norma (**art. 18 cpv. 1 Lferr**). In questo caso il **termine di trattazione** entro il quale viene rilasciata l'approvazione dei piani è fissato **solitamente a 12 mesi** e decorre dall'apertura della procedura da parte dell'UFT. (La procedura viene aperta dopo la verifica formale e il controllo della completezza del dossier, termini di trattazione in base all'art. 8 OPAPIF). Il termine applicabile alla procedura decorre dal momento in cui viene terminata la verifica della completezza da parte dell'UFT (art. 18d Lferr) e viene appurato che il dossier dei piani soddisfa i requisiti per la pubblicazione del progetto.

Una volta ottenuta l'approvazione dei piani è necessario attendere anche la scadenza del termine di 30 giorni entro i quali possono essere presentati i ricorsi all'autorità competente (Tribunale amministrativo federale) nel rispetto di eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell'**articolo 22a PA**. Soltanto scaduto il termine, se non sono stati presentati ricorsi, l'approvazione dei piani passa in giudicato ed è possibile iniziare a costruire.

Nel caso in cui non sia possibile acquistare dei terreni tramite trattativa privata, durante la PAP bisognerà procedere anche a un'espropriazione e, in caso, al termine della PAP sarà necessaria

anche una procedura di stima (vedi cap. 11). Il **termine di trattazione** per una **procedura ordinaria con espropriazione** in tal caso è di **18 mesi** normalmente.

3.2.2 Procedura semplificata

La procedura semplificata si applica in quattro casi (**art. 18i cpv. 1 e 2 Lferr**):

- progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- progetti di costruzione la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
- impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi;
- approvazione di piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato.

Ai sensi dell'articolo 8 OPAPIF, nel caso della procedura semplificata il **termine di trattazione** di norma è di **4 mesi** a decorrere dalla presentazione del dossier completo. La prassi dell'ultimo anno mostra che questo termine è stretto. Nella pianificazione delle scadenze bisogna quindi mettere in conto almeno 6-8 mesi. Gli altri termini corrispondono a quelli previsti per la procedura ordinaria (p. es. nel caso sia necessaria un'espropriazione). In casi dubbi è svolta la procedura ordinaria (art. 18i cpv. 4 Lferr).

3.2.3 Nessuna PAP

Nei due casi seguenti è possibile evitare la PAP:

- a) Sostituzioni con componenti identici o manutenzione senza modifiche**
- b) Progetti di costruzione non soggetti ad approvazione ai sensi dell'allegato all'articolo 1a OPAPIF**

Questo a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera a e b OPAPIF. I progetti, inoltre, non devono:

- a) ledere interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
- b) richiedere autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.

In casi dubbi è svolta la procedura semplificata.

Se i requisiti di cui sopra sono soddisfatti, i seguenti lavori, per esempio, possono essere svolti senza autorizzazione (cfr. Direttiva, Progetti di costruzione non soggetti ad approvazione):

- lavori di riparazione e manutenzione volti alla conservazione di edifici, binari e altri impianti esistenti che non modificano il loro aspetto esterno e la loro destinazione d'uso;
- ripristino (manutenzione edilizia), ovvero interventi volti a ripristinare la situazione desiderata, purché non venga modificato l'aspetto esterno e la destinazione d'uso dell'impianto;
- rinnovo senza modifiche, purché l'aspetto esterno non venga modificato, non vi siano ripercussioni sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente e il rinnovo corrisponda ancora allo stato attuale della tecnica. Le autorizzazioni eccezionali in essere in generale non devono essere rinnovate, nella misura in cui corrispondono ancora allo stato attuale della tecnica e nel frattempo non vi siano stati irrigidimenti delle prescrizioni determinanti.

È necessario tuttavia verificare caso per caso se i lavori di riparazione e rinnovo richiedano ugualmente un'approvazione dei piani a causa delle immissioni del processo di costruzione o del cantiere (p. es. nel caso delle opere di intersezione).

3.3 Procedura cantonale

La procedura comunale/cantonale si applica alla costruzione o alla modifica di impianti accessori. Sono considerati impianti accessori costruzioni e impianti non destinati totalmente o prevalentemente al traffico ferroviario. L'ottenimento dell'autorizzazione da parte del gestore dell'infrastruttura (GI) / impresa di trasporto ferroviario (ITF) è disciplinato all'articolo 18m Lferr. Nei tre casi descritti all'articolo 18m capoverso 2 Lferr l'autorità cantonale consulta l'UFT prima di autorizzare un impianto accessorio. L'UFT, inoltre, può impugnare le decisioni delle autorità cantonali con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

3.4 Schema per la definizione della procedura da applicare




Figura 5: schema per la definizione della procedura da applicare

Altri aspetti e criteri che possono influire sulla scelta della procedura

- Causa determinante l'avvio del progetto
- Interesse principale
- Scopo o obiettivo principale del progetto
- Onere finanziario principale
- Porzione di superfici per l'esercizio ferroviario
- Committenza
- Relazione obbligatoria tra gli impianti ferroviari e quelli accessori

3.5 Scelta della procedura in progetti specifici

3.5.1 Viadotti

Il rinnovo di ponti stradali esistenti e le nuove costruzioni (ponti su tracciati ferroviari, ma non ponti ferroviari) solitamente devono essere approvati tramite la procedura cantonale.

3.5.2 Soppressione di passaggi a livello (PL)

Quando vengono apportate modifiche costruttive e il progetto di costruzione riguarda principalmente la costruzione ferroviaria è necessaria una PAP. Nel caso in cui le misure costruttive riguardano prevalentemente le strade viene adottata la procedura per il rilascio della licenza di costruzione cantonale (cfr. cap. 3.1).

Soppressione senza procedura per il rilascio della licenza di costruzione

È possibile procedere alla soppressione di un PL senza eseguire né una PAP né una procedura per il rilascio della licenza di costruzione cantonale nel caso in cui i tre requisiti seguenti siano tutti soddisfatti:

- la soppressione avviene per motivi di sicurezza in base all'articolo 19 Lferr;
- il risanamento non richiede misure costruttive;
- non vengono lesi diritti di terzi.

Fasi della procedura

- a) È necessario raggiungere un accordo in forma scritta con le persone interessate e aventi diritto. Deve essere coinvolto il reparto legale del GI.
- b) Pubblicazione di quanto stipulato nel mezzo d'informazione normalmente utilizzato dal Comune e presentazione di un piano di situazione alla Cancelleria del Comune. Nella pubblicazione deve essere menzionata la possibilità di interporre opposizione al GI entro 30 giorni.
- c) In assenza di opposizioni, il PL sarà rimosso. Nel caso vengano interposte delle opposizioni sarà necessario sottoporle per decisione all'UFT ai sensi dell'articolo 40 Lferr.

3.5.3 Competenze e svolgimento di progetti di costruzione di terzi ai sensi dell'articolo 18m Lferr (GI interno)

I progetti di costruzione di terzi (progetti di costruzione di terzi nelle immediate vicinanze di particelle del GI, nelle aree di pianificazione del GI, su fondi appartenenti alle ferrovie, servitù di costruzione in deroga alla distanza, cessioni di terreni) rientrano nell'ambito di competenza del relativo GI. Il GI, mediante circolari, deve invitare le autorità comunali e cantonali preposte al rilascio della licenza di costruzione a presentare questi progetti di costruzione direttamente al GI competente.

4 Procedure delle autorità relative alla PAP

4.1 Panoramica della procedura; procedura ordinaria senza espropriazione

→ In caso di espropriazione i tempi si allungano di almeno 6 mesi (normalmente il termine di trattazione passa da 12 a 18 mesi).




Figura 6: svolgimento della procedura ordinaria senza espropriazione

4.2 Panoramica della procedura; procedura semplificata senza espropriazione

→ In caso di espropriazione i tempi si allungano di almeno 6 mesi.




Figura 7: svolgimento della procedura semplificata senza espropriazione

4.3 Gestione della PAP

Durante la PAP è consigliabile che vi sia uno scambio tra l'UFT e il GI e che ci si accordi con l'UFT.

5 Garanzia di qualità (GQ) dei documenti PAP

La garanzia di qualità di un GI durante l'elaborazione di un dossier PAP e per i controlli finali sui documenti del progetto (piani, rapporti, ecc.) deve essere sempre uguale e adeguata alla natura e all'entità del progetto.

Tutti i GI devono svolgere i controlli qualità previsti al termine di una fase di progetto, compreso il progetto di massima (PM), seguendo il principio del doppio controllo e documentandoli. Ciascun GI stabilirà poi in autonomia quando eseguire altre misurazioni per la GQ.

Fin dal PM tutti i GI devono adottare la classificazione e la numerazione dei documenti del dossier PAP prescritte dall'UFT (vedi cap. 6). In questo modo fin dalle prime fasi è possibile stabilire quali documenti dovranno essere contenuti nel dossier PAP finale. Inoltre non sarà necessario apportare modifiche formali rilevanti durante l'elaborazione della PAP e i GI riusciranno ad arrivare in modo efficiente alla consegna del dossier PAP all'UFT, una tappa fondamentale del progetto.

La GQ fornisce un contributo importante anche perché fa in modo che i dossier PAP presentati all'UFT abbiano una struttura standard pressoché identica nonostante siano preparati da GI e redattori diversi tra loro.

In generale, per **garantire la qualità** al momento della **redazione del dossier PAP** è necessario applicare la **direttiva dell'UFT Requisiti concernenti le domande d'approvazione dei piani (Dir. OPAPIF)**.

6 Struttura del dossier / indice

All'interno del dossier PAP è necessario seguire la classificazione e la numerazione dei documenti prescritte dall'UFT. Per evitare di dover apportare modifiche importanti, è opportuno quindi applicare questa struttura già nel dossier del PM. La struttura prescritta con i numeri di riferimento (NR) e la numerazione dell'UFT devono essere riprese così come sono. Non è consentito apportare modifiche. Se nel dossier PAP di un determinato progetto per un determinato NR non viene presentato alcun piano/documento, tale numero di riferimento deve essere cancellato. Tutti gli altri documenti però mantengono la numerazione / i NR previsti. In questo modo l'indice non risulterà inutilmente lungo/esteso e la numerazione corrisponderà sempre esattamente alle prescrizioni dell'UFT relative alla struttura e alla numerazione dei dossier PAP (vedi cap. 2.4, link: Prescrizioni dell'UFT in merito alla classificazione e alla numerazione dei documenti di un dossier PAP).

NR	Contenuto
01	Documenti generali da presentare per tutti i progetti per la richiesta di approvazione
02	Domande di deroghe alle prescrizioni (se non inclusi già nei documenti generali)
03	Piani d'insieme genio civile
04	Piani di situazione, di coordinamento e piani infrastrutture
05	Profili longitudinali
06	Profili normali
07	Profili trasversali
08	Svolgimento dei lavori e pianificazione delle fasi esecutive
09	Dati relativi all'acquisizione di fondi e piano di espropriazione
10	Ulteriori documenti per la richiesta di approvazione
11	Tracciato
12	Genio civile
13	Impianti aperti al pubblico
14	Impianti elettrici
15	Impianti di sicurezza e applicazioni telematiche
16	Sicurezza sul lavoro e tutela della salute (Documenti secondo le prescrizioni SECO/SUVA)

Kommentiert [Ir3]: <https://www.bav.admin.ch/dam/bav/it/dokumente/e-gesuche/vorgaben-pgv-dossier.pdf.download.pdf/vorgaben.pdf>

Figura 8: livello superiore della struttura prescritta per l'indice del dossier PAP

7 Trasmissione elettronica del dossier PAP

A partire dal 01.01.2024 diverse pratiche con l'UFT devono essere svolte elettronicamente. Tra queste vi è anche la PAP, dalla trasmissione del dossier fino alla conclusione della procedura. Perché sia possibile procedere in questa modalità è necessario utilizzare la firma digitale (FEQ) e la piattaforma di trasmissione PrivaSphere, messa a disposizione dall'UFT.

La pagina Internet dell'UFT «Gestione elettronica delle pratiche» (vedi cap. 2.4) fornisce informazioni approfondite in merito alla collaborazione in forma elettronica tra GI e UFT e mette a disposizione del GI vari modelli.

8 Interoperabilità

8.1 Interoperabilità

Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) permettono ai treni interoperabili la circolazione senza interruzioni sulle reti interoperabili di diversi GI.

Le STI sono suddivise in tre sottosistemi:

- sottosistema **«infrastruttura»**;
- sottosistema **«energia»**;
- sottosistema **«materiale rotabile» (ulteriori suddivisioni)**

8.2 STI «infrastruttura»

La Svizzera s'impegna ad applicare per quanto possibile le STI alla rete ferroviaria principale a scartamento normale.

Nei casi in cui non è possibile la Svizzera (rappresentata dall'UFT) attraverso «prescrizioni tecniche nazionali notificate (PTNN)» comunica le eccezioni all'UE, che le esamina. Questo per le tratte principali a scartamento normale. Per le tratte secondarie della rete a scartamento normale le STI da rispettare sono meno severe, mentre non si applicano alle reti a scartamento ridotto. I dettagli sono disciplinati nella Oferr (Capitolo 1a: Interoperabilità).

Processo di valutazione della conformità per l'infrastruttura

Per stabilire se un elemento dell'infrastruttura (tracciato, marciapiede, sottostazione, ecc.) soddisfa i requisiti STI, l'organismo notificato (ON) svolge una verifica «clause by clause» di tutti i requisiti STI rilevanti per il progetto.

La valutazione, comprensiva di tutte le prove, viene documentata all'interno di un dossier tecnico e in caso di valutazione positiva l'ON rilascia un attestato di conformità (attestato di verifica UE).

Sulla base di tale attestato di verifica UE il richiedente (il GI) può dichiarare la conformità tramite una dichiarazione di conformità UE.

Nel corso della procedura di omologazione i compiti di controllo vengono svolti da organismi di controllo indipendenti, ovvero ON, organismi designati (OD), organismi di valutazione del rischio (OVR), periti (P). A seconda del tipo di requisito (STI, PTNN, PTN, ecc.) e del tipo di tratta sul quale è previsto il progetto di costruzione da controllare viene stabilito l'organismo incaricato di svolgere i controlli.

9 Sicurezza

9.1 Attestato di sicurezza per l'impianto ferroviario progettato

Per tutti i progetti per i quali è necessaria un'approvazione dei piani o un'autorizzazione di esercizio, nonché per tutte le altre modifiche rilevanti al sistema ferroviario il GI deve redigere un rapporto sulla sicurezza (RS) (art. 8b Oferr) . Questo permette di ottenere l'**attestato di sicurezza** (art. 8a Oferr) che conferma che l'intero impianto consente un esercizio sicuro.

Nella direttiva organismi di controllo indipendenti per il settore ferroviario (Dir. OCI-ferr) l'UFT disciplina il ricorso a periti. Il rapporto del perito deve essere inserito nel dossier PAP.

9.2 Gerarchia dei documenti rilevanti per la sicurezza




Figura 9: gerarchia dei documenti rilevanti per la sicurezza

I rapporti sulla sicurezza e i rapporti dei periti relativi all'infrastruttura sono richiesti per i seguenti settori (direttiva organismi di controllo indipendenti per il settore ferroviario):

- esercizio;
- tecnica delle costruzioni (opere di genio civile, fabbricati, impianti aperti al pubblico, tracciato);
- impianti elettrici;
- tecnica di sicurezza;
- sicurezza nelle gallerie.

9.3 Rapporto sulla sicurezza

Il rapporto sulla sicurezza si fonda su un'analisi della sicurezza in cui sono appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull'esercizio; questa analisi tiene conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell'impianto ferroviario interessato dal progetto e delle sue adiacenze (art. 8b cpv. 2 Oferr).

Nel rapporto sulla sicurezza viene spiegato quanto è rilevante la modifica (art. 8c cpv. 1 Oferr), attraverso quali misure vengono affrontati i rischi e in che modo viene garantito che il progetto di costruzione pianificato risponderà alle prescrizioni e potrà ottenere l'attestato di sicurezza (art. 8a Oferr).

9.3.1 Contenuti fondamentali

- Descrizione del progetto, contesto dell'impianto (incl. esercizio)
- Analisi dei rischi (vedi capito sottostante)
 - cosa può succedere: descrizione dello scenario di pericolo, rischi particolari
 - cosa potrebbe succedere: rischi residui
 - valutazione, misure, motivazione
- Aspetti organizzativi (gestione della qualità, responsabilità)

9.3.2 Ambiti della sicurezza da tenere in considerazione

Gli ambiti della sicurezza che devono essere presi in considerazione nella pianificazione e nella progettazione, così come nell'esecuzione e nell'esercizio, sono i seguenti:

Ambiti della sicurezza	Obiettivi di protezione	Aspetti sensibili (elenco non esaustivo)
Tecnica / esercizio	- Integrità e disponibilità di treni e impianti	- Protezione contro i deragliamenti: scambi che provocano il deragliamenti; topologia dei binari; organizzazione delle opere di genio civile - Protezione contro le collisioni: profilo libero; sicurezza dei cantieri - Disponibilità legata a un concetto d'esercizio (lunghezza dei marciapiedi, intervallo tra i treni, ecc.)
Clienti / terzi	- Integrità di clienti e terzi per quanto riguarda questioni di sicurezza sia oggettive che soggettive	- Utilizzo delle ferrovie: organizzazione poco funzionale delle stazioni (dal punto di vista obiettivo e soggettivo); treni in transito (dal punto di vista obiettivo e soggettivo); salita e discesa dal treno - Terzi: passaggi a livello
Dipendenti	- Integrità del personale	- Sistemi sussidiari in caso di guasti tecnici o errori umani

9.3.3 Analisi dei rischi: dal pericolo alla misura

Il pericolo è una condizione che può portare a un danno. Se il pericolo riguarda le persone o l'ambiente si parla di minaccia. La minaccia può portare a un evento di minaccia.

Nell'ambito dell'analisi dei rischi e della valutazione dei rischi, dal pericolo si passa alla misura. L'obiettivo è dimostrare che un sistema è sufficientemente sicuro. Una procedura semplificata potrebbe svolgersi come riportato di seguito:

Individuazione della minaccia

- tramite liste di controllo della SUVA
- tramite brainstorming
- specifiche per le ferrovie

Procedimento

- Eliminare per quanto possibile la minaccia
- Stimare e valutare il rischio residuo
- Pianificare e definire le misure

Ordine nel quale attuare le misure di sicurezza

1. Tecniche (dispositivi di protezione, ecc.)
2. Organizzative (indicazioni operative, istruzioni, controlli, ecc.)
3. Riguardanti il personale (dispositivi di protezione individuale, formazione, ecc.)

Analisi in base alle DE-Oferr

L'analisi dei rischi deve fare riferimento anche ai valori e alle misure stabiliti dalle DE-Oferr. Possono presentarsi tre casi:

1. rispetto dei valori normali (standard previsti dalle DE-Oferr) → non è necessario fornire motivazioni;
2. rispetto dei valori minimi → indicare i motivi per cui non sono stati rispettati i valori normali;
3. mancato raggiungimento dei valori minimi → richiesta di un'autorizzazione eccezionale indicando i motivi.

In caso di scostamento dai valori normali è sempre necessario specificarlo nel rapporto sulla sicurezza come rischio particolare (vedi cap. 10).

9.4 Convenzione d'utilizzazione e base del progetto

La **convenzione d'utilizzazione** e la **base del progetto (norma SIA 260)** per l'UFT costituiscono i documenti di base per la verifica delle strutture portanti volta a individuarne i rischi. Gli obiettivi di utilizzo e di protezione sono descritti nella convenzione d'utilizzazione, l'attuazione specifica per le strutture portanti nella base del progetto (n. 35 direttiva dell'UFT relativa all'art. 3 OPAPIF e art. 3 cpv. 2 lett. i OPAPIF).

Nel caso di costruzioni di genio civile e fabbricati, nonché di strutture portanti, è sempre necessario presentare le convenzioni d'utilizzazione e le basi del progetto all'UFT, il quale può richiederle anche per altri elementi costruttivi. Questi documenti devono essere verificati anche da un perito (P) (vedi cap. 10).

A seconda del settore potrebbero dover essere prodotti anche altri documenti rilevanti per la sicurezza.

9.5 Rapporti del perito

Nell'ambito della PAP spesso i GI devono richiedere la consulenza dei cosiddetti **organismi di controllo indipendenti (OCI)**, per esempio i P. La necessità di richiedere tale consulenza così come il tipo di OCI dipende dall'interoperabilità della tratta interessata (vedi cap. 8) nonché da

regole specifiche previste per i vari settori. Gli oggetti, i processi e i metodi del controllo sono determinati a seconda delle procedure di verifica da applicare agli oggetti dell'autorizzazione. Gli OCI valutano la conformità degli oggetti da controllare rispetto ai requisiti per essi stabiliti. Gli OCI incaricati della verifica devono fornire la prova della loro indipendenza e dimostrare di disporre di competenze adeguate ai compiti specifici da svolgere. Tali prove devono essere allegate al rapporto del perito, che a sua volta è inserito nel dossier PAP. Il GI, inoltre, deve presentare anche la propria presa di posizione per l'attuazione dei risultati del rapporto (**Presa di posizione rispetto al rapporto del perito**).

Nella direttiva organismi di controllo indipendenti per il settore ferroviario (Dir. OCI-ferr) l'UFT emana prescrizioni in merito al ricorso a periti e alla struttura e ai contenuti dei relativi rapporti.

9.6 Piani e calcoli

I piani, i calcoli e gli altri documenti tecnici servono all'UFT per verificare la qualità richiesta e orientata alla sicurezza, specifica per un determinato ambito, dei documenti presentati nonché della loro redazione.

È necessario prestare attenzione affinché non vi siano contraddizioni tra piani, calcoli, ecc. nonché tra convenzioni d'utilizzazione e basi dei progetti. Tale requisito può essere soddisfatto attraverso attenti controlli sulla qualità (vedi cap. 5).

10 Derghe alle prescrizioni dell'Oferr e alle relative disposizioni d'esecuzione (DE-Oferr)

In generale i GI devono inserire all'interno del dossier PAP (rapporto tecnico) tutte le deroghe alle prescrizioni e presentare le corrispondenti richieste e domande di autorizzazione (n. 29.10 Dir. OPAPIF).

In caso di deroghe alle prescrizioni dell'Oferr e alle relative disposizioni d'esecuzione (DE-Oferr) occorre distinguere tra due casi (n. 36.1 Dir. OPAPIF). Ovvero:

caso 1 (n. 36.2 Dir. OPAPIF) domande di deroghe alle prescrizioni dell'Oferr e alle relative disposizioni d'esecuzione (domande di autorizzazioni eccezionali) giusta l'articolo 5 Oferr (dette anche «**eccezioni vere**») e

caso 2 (n. 36.3 Dir. OPAPIF) richieste di approvazione di deroghe possibili in singoli casi a determinate condizioni previste nelle prescrizioni dell'Oferr e nelle relative disposizioni d'esecuzione (dette anche «**eccezioni apparenti**»).

Relativamente al caso 1:

le domande di deroghe alle prescrizioni (domande di autorizzazioni eccezionali) ai sensi dell'articolo 5 Oferr vanno designate come tali e motivate. Le informazioni che devono essere contenute nelle domande sono riportate al numero 36.2 della Dir. OPAPIF.

Relativamente al caso 2:

nelle prescrizioni sono menzionate diverse disposizioni che in parte, mediante l'indicazione di un valore minimo e massimo, consentono un determinato margine d'apprezzamento. Al numero menzionato della direttiva OPAPIF sono riportati alcuni esempi. Siffatte possibilità di deroga sono già previste nelle prescrizioni. Per queste deroghe è necessario presentare richiesta di approvazione in singoli casi corredata dai documenti richiesti.

Sia nel caso 1 che nel caso 2:

le domande di deroghe alle prescrizioni («eccezioni vere») e le richieste di approvazione in singoli casi («eccezioni apparenti») devono essere presentate all'UFT insieme al dossier PAP e devono essere elencate in modo esplicito nella domanda d'approvazione dei piani.

L'UFT, in qualità di autorità competente per l'approvazione nell'ambito della procedura di diritto ferroviario, deve poter comprendere i motivi di una deroga alle prescrizioni richieste. I GI devono quindi prestare particolare attenzione alla qualità (indicazioni complete, motivazioni comprensibili, ecc.) delle richieste e delle domande di autorizzazione.

Le formulazioni vage, per esempio, «si mira», «è da evitare», «di norma», ecc. lasciano ampio spazio all'interpretazione. In questi casi è sufficiente fornire una motivazione comprensibile all'interno del rapporto tecnico e non è necessario presentare una richiesta esplicita di deroga.

In alcune situazioni può essere particolarmente difficile rispettare le prescrizioni (p. es. interventi importanti sugli impianti ferroviari che non sono coinvolti in altro modo nel progetto). In considerazione dei rischi, quindi, può essere opportuno fare chiarezza in merito prima che il progetto si sviluppi sulla base di ipotesi false. In questi casi pertanto, in accordo con l'organismo responsabile della procedura, è possibile presentare all'UFT una **richiesta preliminare** ufficiale in merito alla questione, che sarà trattata adottando una «procedura semplificata». L'organismo richiedente riceverà una presa di posizione scritta. Non essendo fornita una panoramica completa su tutto il progetto, tale presa di posizione normalmente è da considerarsi non vincolante, ma in ogni caso permetterà di procedere nella progettazione con maggiore sicurezza.

11 Acquisizione di fondi e diritti

Per la realizzazione di un progetto di costruzione (risanamento, ampliamento, nuova costruzione) potrebbe essere necessario acquisire fondi o diritti di terzi (incl. Comuni, Cantoni) temporaneamente (per la durata del cantiere) o in modo definitivo (per elementi degli impianti o servitù su terreni di terzi).

Se per un progetto di costruzione sono necessari in modo temporaneo o definitivo dei fondi di terzi, è obbligatorio coinvolgere per tempo, ovvero all'inizio del progetto, il reparto interno del GI competente e mettersi in contatto con i soggetti terzi interessati. Sarà responsabilità di tale reparto sbrigare entro i termini previsti tutte le operazioni necessarie a carico del GI.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo verranno applicati l'articolo 27 e seguenti della legge federale sull'espropriazione (LEspr). Nel dossier della pianificazione dovranno essere riportate le misure attuate per arrivare a un acquisto tramite trattativa privata e il relativo fallimento.

Nel dossier PAP tale argomento viene trattato al NR 09 Dati relativi all'acquisizione di fondi e piano di espropriazione.

12 Picchettamento del progetto di costruzione

Il **picchettamento** serve a **mettere in evidenza** il progetto di costruzione e normalmente viene effettuato attraverso pali e/o profili. Oltre a questi, in base alla situazione e alle esigenze, nonché a integrazione dei primi, possono essere utilizzati cartelli con indicazioni relative all'altezza, tavole con i progetti, marcature tramite colori spray sul terreno, ecc. Il picchettamento viene effettuato per permettere al pubblico interessato (le possibili persone interessate) di farsi un'idea, consultando anche i progetti pubblicati, dell'**effetto** che avrà il progetto in loco. Il picchettamento deve rimanere per tutto il periodo di pubblicazione del progetto (30 giorni). L'articolo 18c Lferr costituisce la base legale di tale operazione.

Le obiezioni contro il picchettamento o l'installazione di profili devono essere presentate all'autorità competente per l'approvazione dei piani subito, e in ogni caso prima della scadenza del termine di deposito dei piani.

In una PAP con espropriazione deve essere specificato se per i terreni interessati è necessaria un'iscrizione nel registro fondiario relativa al bando d'espropriazione (art. 43 LEspr). Il bando d'espropriazione si applica per legge (art. 42 LEspr).

12.1 Rappresentazione in pianta

Il dossier PAP deve contenere un concetto di picchettamento (piano di picchettamento) che riporti cosa verrà picchettato e in che modo. Per farlo è possibile inserire su un piano di situazione i dati necessari con simboli e una legenda. Questa attività non comporta un onere aggiuntivo perché in ogni caso per il picchettamento è necessario redigere un piano specifico.

Articolo 4 OPAPIF: Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento di cui all'articolo 18c capoverso 1 Lferr:

- a. le delimitazioni delle proprietà fondiarie da acquisire nonché tutte le superfici ad esse appartenenti necessarie ai fini delle misure di sostituzione ecologiche devono apparire chiaramente;
- b. i bordi esterni degli edifici e delle opere di costruzione che fanno parte dell'impianto, eccettuati i supporti delle linee a grande portata e di alta tensione, devono essere contrassegnati mediante profili;
- c. qualora sia necessario procedere a un dissodamento del terreno, si devono indicare (tramite nastri o pali gialli) le superfici interessate e gli alberi che devono essere asportati.

12.2 Obbligo di picchettamento

Nella procedura di approvazione dei piani ordinaria il picchettamento è obbligatorio. Nella procedura di approvazione dei piani semplificata l'autorità competente per l'approvazione può ordinare il picchettamento (art. 18i cpv. 3 Lferr). Nella procedura ordinaria, se un'impresa vuole rinunciare al picchettamento, deve indicarne i motivi nel dossier (rapporto tecnico). Tale scelta deve essere riportata esplicitamente anche nella domanda, nella sezione relativa agli aspetti di legge. È possibile rinunciare al picchettamento soltanto se sussistono motivazioni valide, come le seguenti:

- motivi operativi;
- problemi di sicurezza (p. es. il picchettamento sporgerebbe nella sagoma di spazio libero);
- il progetto di costruzione non comporta cambiamenti sul territorio.

Procedura

È consigliabile discutere preventivamente il concetto di picchettamento con le autorità urbane/comunali. Il picchettamento deve avvenire in contemporanea alla pubblicazione del progetto. Pertanto è necessario mettersi in contatto per tempo con il Cantone responsabile della pubblicazione.

Entità del picchettamento

Per quanto riguarda il picchettamento bisogna prestare attenzione a non posizionare troppi o troppi pochi pali. L'obiettivo deve essere informare in modo ottimale il pubblico. Una scarsa informazione suscita diffidenza, mentre una sovrabbondanza di informazioni provoca confusione.

Esempi:

- costruzioni di genio civile (generalmente profili);
- pareti antirumore (con pali e sbarre trasversali vicino alle linee aeree di contatto);

- cabine di attesa su marciapiede esistente (solo indicazione a terra);
- pensiline (solo indicazione a terra);
- linee aeree di contatto in aree abitate (solo pali).

12.3 Assicurazione delle prove

Scopo

La procedura di assicurazione delle prove è volta a stabilire lo stato degli edifici e degli impianti di terzi, che si trovano nelle vicinanze del cantiere, prima dell'inizio dei lavori in modo documentato, per poter produrre delle prove. In questo modo, se nel corso o al termine dei lavori vengono segnalati dei danni, attraverso tale documentazione è possibile stabilire se erano già presenti prima dell'inizio dei lavori. In tal caso verrà esclusa fin da subito la possibilità che questi siano stati provocati dai lavori di costruzione.

L'assicurazione delle prove è detta anche prova a futura memoria

e viene predisposta dal responsabile di progetto, coadiuvato dagli organi preposti all'interno del GI (p. es. gestione del registro fondiario).

Perizie

Esistono due tipi di procedure:

- perizia ufficiale nell'ambito della procedura di fronte alla Commissione federale di stima (CFS);
- perizia non ufficiale svolta con un esperto privato, nominato dal GI.

L'ambito della perizia deve essere definito insieme al reparto legale e al reparto incaricato della gestione del registro fondiario. La perizia deve essere presentata alla CFS o al perito in un dossier a parte. Al suo interno devono essere inseriti anche i diritti gravanti sul fondo.

13 Ambiente

Dal momento che la maggior parte dei progetti ha un effetto sull'ambiente, è opportuno includere tale ambito al più tardi al momento del progetto di massima. Per questo ambito viene fatta una distinzione tra due diversi casi rilevanti ai fini della redazione della PAP e descritti ai capitoli 4.1 e 4.2. Inserendo precocemente l'ambiente nella pianificazione, si possono evitare ritardi nella progettazione e costi aggiuntivi. Il rapporto ambientale / rapporto sull'impatto ambientale (RIA), compresi gli allegati, viene trattato separatamente con il numero di riferimento 01.05 (cfr. cap. 6).

13.1 Progetti soggetti all'EIA

I progetti con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi (IVA incl.) sono soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). In questi casi, ai sensi dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011), è necessario attuare un esame plurifase.

Nella fase di elaborazione del PM deve essere preparata un'indagine preliminare EIA, il cui risultato consiste in una matrice di rilevanza dei conflitti ambientali e in un capitolato d'onori per l'indagine principale. Successivamente durante la fase di elaborazione del progetto da pubblicazione sarà svolta l'indagine principale EIA, che costituisce parte integrante del dossier per l'approvazione dei piani.

13.2 Progetti non soggetti all'EIA

I progetti con un preventivo inferiore a 40 milioni di franchi (IVA incl.) devono comunque rispettare le normative in materia di tutela dell'ambiente. Per tutti i progetti insieme al PAP è necessario effettuare una valutazione ambientale da riportare in un rapporto ambientale.

Solitamente durante la fase del PM viene elaborata una valutazione sommaria ai fini ambientali e al momento della preparazione del progetto da pubblicare viene effettuata la vera valutazione ambientale, che costituisce parte integrante del dossier PAP.

I settori ambientali che devono essere sottoposti ad analisi sono elencati nella Checklist ambiente per impianti ferroviari (non soggetti all'EIA) dell'UFT/UFAM (vedi link). L'elenco fornisce informazioni sui riferimenti di legge e su direttive e istruzioni dell'UFAM.

14 Approvazione dei piani

Ai sensi della Lferr l'approvazione dei piani è la licenza di costruzione per il progetto del GI.
La notificazione della decisione d'approvazione dei piani e l'inizio dei lavori di costruzione sono disciplinati dall'articolo 6 OPAPIF.

14.1 Procedura da seguire dopo l'approvazione dei piani

Termine per la presentazione dei ricorsi

- È importante conoscere il giorno esatto in cui sono stati approvati i piani perché da tale data decorrono i 30 giorni entro i quali possono essere presentati i ricorsi. Inoltre è necessario prestare attenzione, perché tale periodo potrebbe essere interrotto da una sospensione dei termini.

Sospensione dei termini

- La sospensione dei termini è disciplinata all'articolo 22a PA.

14.2 Verifica del contenuto della decisione d'approvazione dei piani (in particolare delle condizioni)

- Il GI competente è responsabile del controllo della decisione d'approvazione dei piani dal punto di vista contenutistico e della sua attuazione (gestione delle condizioni). Nel caso vi siano condizioni le cui conseguenze a livello aziendale non sono facilmente stimabili e/o la cui attuazione richiede un notevole impegno è necessario coinvolgere la persona responsabile della PAP e, se necessario, anche il reparto legale del GI. Lo stesso vale in caso di nuove condizioni su cui si hanno dubbi circa la necessità o l'adeguatezza.
- Nonostante le tempistiche sempre strette, è necessario discutere di requisiti e condizioni esagerati.

Quando il GI ritiene che nella decisione d'approvazione dei piani siano presenti condizioni non giustificate, deve essere adottata una procedura su quattro livelli.

Livello 1

Accettare la condizione in modo non pregiudiziale nel singolo caso e confrontarsi con l'UFT in modo tale che in futuro possa essere trovata un'altra soluzione accettabile.

Livello 2

Come nell'1: in modo tale che prima della scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi si possa rinunciare a tale condizione o venga trovata un'altra soluzione accettabile.

Livello 3

Come nell'1: prima della scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi inoltrare all'UFT una domanda di riesame, in modo tale che si possa rinunciare a tale condizione o venga trovata un'altra soluzione accettabile.

Livello 4

Ricorso al Tribunale amministrativo federale prima della scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi.

14.3 Inizio dei lavori solo dopo il passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani

In generale è possibile avviare i lavori soltanto dopo che la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato, ovvero dopo la scadenza del termine di ricorso di 30 giorni.

Casi speciali

- a)** In via eccezionale è possibile avviare prima i lavori se tutti i precedenti soggetti coinvolti nella procedura dichiarano per iscritto di:
- rinunciare a presentare ricorso o
 - acconsentire espressamente ad autorizzare i lavori prima della scadenza del termine di ricorso.
- b)** Presentare domanda all'UFT affinché con l'approvazione dei piani si possa iniziare immediatamente la costruzione dell'impianto o di parti di esso. Le condizioni sono specificate all'articolo 6 capoverso 3 OPAPIF.
- c)** Presentare domanda all'UFT affinché venga revocato l'effetto sospensivo di eventuali ricorsi inoltrati nel caso in cui gli interessi della ferrovia alla realizzazione immediata prevalgano in modo significativo su quelli del soggetto che ha inoltrato il ricorso e con l'avvio anticipato dei lavori non si crei un pregiudizio.
- d)** Nel caso siano stati inoltrati ricorsi, presentare domanda al Tribunale amministrativo federale perché ne venga revocato l'effetto sospensivo.
- e)** Ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale. In generale si possono quindi avviare i lavori di costruzione a proprio rischio se l'autorità di ricorso non disponga esplicitamente l'effetto sospensivo. Nel caso in cui il ricorso venga approvato, però, potrebbe essere necessario smantellare quanto realizzato.
- f)** Si ha un passaggio in giudicato parziale della decisione d'approvazione dei piani quando l'oggetto del ricorso (p. es. un punto d'appoggio concreto) può essere delimitato e separato dal resto del progetto in modo chiaro e l'esito della controversia non avrebbe comunque effetto sugli altri lavori di costruzione (p. es. nel caso di una parete antirumore da realizzare nell'ambito di un progetto di ristrutturazione di una stazione, che potrebbe essere realizzata senza problemi anche successivamente).
- g)** Misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 19 Lferr (misure di emergenza)
In questo caso è necessario informare tempestivamente l'UFT delle misure di emergenza previste indicando che quanto prima sarà elaborato e presentato all'UFT per approvazione un dossier per l'approvazione dei piani corrispondente.